

TRIBUNALE DI LATINA

DISPOSIZIONI PER I DELEGATI ALLE VENDITE (DISPOSIZIONI PER LE VENDITE ESECUTIVE E FALLIMENTARI)

I Giudici, Dott. Marco Giuliano Agozzino, Dott. ssa Linda Vaccarella, Dott. Francesco Cina e Dott.ssa Alessandra Lulli,

visto il D.L. n. 193/2009 convertito nella legge 22.02.2010 n. 24;

visto il D.M. n. 32/2015 con il quale è stato emanato il Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita con modalità telematiche;

visto il D.L. 3.05.2016 n. 59 con il quale è stata disposta l'obbligatorietà delle vendite con modalità telematiche,

visto il D.M. 5/12/2017;


rilevato che in virtù delle predette disposizioni di leggi e regolamentari, l'obbligatorietà dell'espletamento delle vendite con modalità telematiche riguarda le vendite fissate a partire dall'11.04.2018;

considerato che presso questo Ufficio risulta un gran numero di procedure esecutive immobiliari nelle quali in data anteriore all'11.04.2018 è già stata emessa l'ordinanza di vendita ed stata conferita la relativa delega al professionista;

considerato che, per quanto riguarda i fallimenti, le vendite secondo il codice di rito restano obbligatorie per le procedure aperte prima del 16.7.2006 (per le quali è applicabile l'art. 108 L.F. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con il d.lgs. 5/2006) mentre per le procedure successive la principale modalità di vendita è quella che si svolge innanzi al curatore ai sensi dell'art. 107, 1° comma L.F.;

ritenuto opportuno, in attesa che l'Ufficio esamini puntualmente le condizioni dei servizi offerti dalle numerose società che si occupano della gestione delle vendite telematiche (prezzi, gestione della gara, versamento della cauzione), soltanto recentemente rese pubbliche, che le deleghe già conferite in sede esecutiva in data anteriore all'11.04.2018 ed in corso di svolgimento, nonché le vendite fallimentari c.d. "vecchio rito" continuino ad espletarsi con modalità non telematica sino a diverse determinazioni degli scriventi magistrati;

ritenuto infatti che, per le ragioni appena evidenziate, lo svolgimento della vendita con modalità telematica potrebbe allo stato rivelarsi pregiudizievole per l'interesse dei creditori e per la sollecita



definizione della procedura.

Quanto alle ordinanze di vendita emesse per la prima volta dopo l'11.4.18, sia in sede esecutiva che concorsuale è rimessa al singolo magistrato la valutazione circa la possibilità di utilizzare la modalità di vendita telematica;

invitano

i professionisti delegati nelle procedure esecutive immobiliari con vendita già fissata a procedere secondo quanto indicato nella delega;

i curatori fallimentari nominati in procedure soggette al nuovo rito per le quali nel programma di liquidazione è stata prevista la vendita innanzi al g.d., a valutare l'opportunità di passare alla modalità di vendita competitiva, previa modifica del programma di liquidazione.

Latina, 24.04.2018

Il giudice
Dott. Marco Giuliano Agazzino

Dott. Francesco Cina

Dott.ssa Alessandra Lulli

lullo
2-5-2018
Alber.
Alber.